

# EUDR: Regolamento UE sulla deforestazione (Regolamento (UE) 2023/1115), spiegato

Il regolamento UE sulla deforestazione vieta di immettere sul mercato dell’Unione o di esportare bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno e i prodotti dell’allegato I, salvo che siano a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza. Dopo due rinvii si applica dal 30 dicembre 2026, o dal 30 giugno 2027 per micro e piccoli operatori.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 30 dicembre 2026 · Non è consulenza legale

## Dati essenziali

|               |                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riferimento   | Regolamento (UE) 2023/1115                             | Tipo di atto   | Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In vigore     | 29 giugno 2023                                         | Si applica dal | 30 dicembre 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modificato da | Regolamento (UE) 2024/3234, Regolamento (UE) 2025/2650 | Applicato da   | Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro fanno rispettare il regolamento con sanzioni che devono comprendere ammende il cui massimo per le persone giuridiche deve essere pari ad almeno il 4 % del fatturato totale annuo a livello di Unione, la confisca dei prodotti e dei proventi da essi ottenuti, l’esclusione dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici per un periodo fino a 12 mesi e divieti temporanei di immissione sul mercato o di esportazione dei prodotti. |

## Date principali

|                  |                                                                                                                                                                                                      |                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 31 dicembre 2020 | Data limite: le materie prime devono provenire da terreni non soggetti a deforestazione dopo tale data e il legno deve essere stato raccolto senza degrado forestale dopo tale data                  | art. 2(13)              |
| 9 giugno 2023    | Il regolamento (UE) 2023/1115 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU L 150, pag. 206)                                                                                                             |                         |
| 29 giugno 2023   | Entrata in vigore (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione); a tutti i paesi è assegnato un livello di rischio standard                                                                       | art. 38(1) e art. 29(2) |
| 4 dicembre 2024  | La Commissione avvia il sistema di informazione dell'UE per le dichiarazioni di dovuta diligenza (articolo 33)                                                                                       |                         |
| 26 dicembre 2024 | Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/3234: primo rinvio delle date di applicazione di 12 mesi (al 30 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026)                                                          | art. 1 e art. 2         |
| 30 giugno 2025   | Termine entro cui la Commissione deve pubblicare, mediante atto di esecuzione, l'elenco dei paesi a basso rischio e ad alto rischio                                                                  | art. 29(2)              |
| 26 dicembre 2025 | Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2650: secondo rinvio di 12 mesi, nuovo ruolo dell'operatore a valle e regime semplificato per gli operatori primari micro o piccoli                         | art. 1 e art. 2         |
| 30 aprile 2026   | Termine per il riesame di semplificazione e per la relazione della Commissione, se del caso con una proposta legislativa                                                                             | art. 34(1 bis)          |
| 30 dicembre 2026 | Gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24, 26, 31 e 32 si applicano agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti; il regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname) è abrogato       | art. 38(2) e art. 37(1) |
| 30 giugno 2027   | Applicazione per gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024, salvo per i prodotti contemplati dall'allegato del regolamento UE sul legname | art. 38(3)              |
| 31 dicembre 2029 | Fine del periodo transitorio in cui il regolamento UE sul legname continua ad applicarsi al legname prodotto prima del 29 giugno 2023 e immesso sul mercato a decorrere dal 30 dicembre 2026         | art. 37(2)              |
| 30 giugno 2030   | Primo riesame generale del regolamento da parte della Commissione, poi almeno ogni cinque anni                                                                                                       | art. 34(2)              |



## Operatore

- Esercitare la dovuta diligenza per tutti i prodotti pertinenti prima di immetterli sul mercato o di esportarli: raccogliere le informazioni richieste dall'articolo 9, valutare il rischio ai sensi dell'articolo 10 e attenuarlo ai sensi dell'articolo 11. art. 4(1) e art. 8
- Non immettere sul mercato né esportare un prodotto pertinente senza aver prima messo a disposizione delle autorità competenti, tramite il sistema di informazione dell'UE, una dichiarazione di dovuta diligenza contenente le informazioni dell'allegato II e una dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile.

art. 4(2) e allegato II

- Mettendo a disposizione la dichiarazione ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto all'articolo 3; conservare una registrazione di ogni dichiarazione di dovuta diligenza per cinque anni dalla presentazione. art. 4(3)
- Mettendo a disposizione delle autorità competenti la dichiarazione di dovuta diligenza ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto all'articolo 3. art. 4(3)
- Conservare una registrazione di ogni dichiarazione di dovuta diligenza per cinque anni dalla sua presentazione. art. 4(3)
- Raccogliere, organizzare e conservare per cinque anni, con le relative prove: una descrizione del prodotto che comprenda, per il legno, i nomi comuni e scientifici delle specie, la quantità, il paese di produzione, la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno (o degli stabilimenti di bovini) con la data o l'intervallo di tempo di produzione, i nomi e gli indirizzi postali ed e-mail di fornitori e clienti, nonché informazioni adeguatamente concludenti e verificabili che il prodotto è a deforestazione zero ed è stato prodotto legalmente. art. 9(1)
- Fornire la geolocalizzazione come latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali; gli appezzamenti di oltre quattro ettari utilizzati per materie prime diverse dai bovini devono essere descritti mediante poligoni. Qualsiasi deforestazione o degrado forestale su un appezzamento esclude tutte le materie prime e i prodotti da esso provenienti. art. 2(28) e art. 9(1)(d)
- Effettuare una valutazione del rischio sulla base dei criteri dell'articolo 10(2), tra cui la classificazione del rischio del paese, la presenza di foreste e di popolazioni indigene, la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione; immettere il prodotto sul mercato solo se la valutazione non rivela alcun rischio o solo un rischio trascurabile; documentare e riesaminare la valutazione almeno una volta l'anno. art. 10
- Se il rischio non è trascurabile, adottare misure di attenuazione prima di immettere il prodotto sul mercato, quali la richiesta di informazioni aggiuntive, indagini indipendenti o audit; mantenere politiche, controlli e procedure adeguati e, come operatore non PMI, nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e una funzione di audit indipendente; documentare le decisioni di attenuazione e riesaminarle almeno una volta l'anno. art. 11
- Se la valutazione del rischio rivela un rischio non trascurabile, adottare misure di attenuazione prima di immettere il prodotto sul mercato, quali la richiesta di informazioni aggiuntive, indagini indipendenti o audit, documentare le decisioni di attenuazione e riesaminarle almeno una volta l'anno.

art. 11(1) e art. 11(3)

- Mantenere politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire il rischio di non conformità e, come operatore non PMI, nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e una funzione di audit indipendente. art. 11(2)

- Istituire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza, riesaminarlo almeno una volta l'anno, conservare una registrazione degli aggiornamenti e di tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta. art. 12(1), 12(2) e 12(5)
- Istituire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza e riesaminarlo almeno una volta l'anno. art. 12(1) e art. 12(2)
- Conservare una registrazione degli aggiornamenti del sistema di dovuta diligenza e di tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta. art. 12(2) e art. 12(5)
- Come operatore che non è una PMI né una persona fisica, riferire pubblicamente ogni anno, anche su internet, sul sistema di dovuta diligenza e sulle misure adottate per adempiere gli obblighi di dovuta diligenza, compresi una sintesi dei prodotti e dei paesi, le conclusioni della valutazione del rischio e le misure di attenuazione. art. 12(3) e 12(4)
- Se tutte le materie prime e i prodotti pertinenti provengono da paesi classificati a basso rischio, è possibile ricorrere alla dovuta diligenza semplificata e omettere le fasi di valutazione e di attenuazione del rischio, dopo aver valutato la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione o di miscelazione; conservare la documentazione che dimostra che il rischio è trascurabile e tornare alla dovuta diligenza completa non appena emergano informazioni sul rischio. art. 13
- Informare immediatamente le autorità competenti e gli operatori a valle e i commercianti forniti quando nuove informazioni, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato presenta un rischio di non conformità; prestare alle autorità tutta l'assistenza necessaria per i controlli, compreso l'accesso ai locali, ai documenti e alle registrazioni. art. 4(5) e 4(6)
- Informare immediatamente le autorità competenti e gli operatori a valle e i commercianti forniti quando nuove informazioni, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato presenta un rischio di non conformità. art. 4(5)
- Prestare alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per i controlli, compreso l'accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni. art. 4(6)
- Comunicare i numeri di riferimento delle proprie dichiarazioni di dovuta diligenza, o gli identificativi delle dichiarazioni, agli operatori a valle e ai commercianti successivi nella catena di approvvigionamento. art. 4(7)
- È possibile conferire a un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione il mandato di presentare la dichiarazione per proprio conto, ma resta a proprio carico la responsabilità della conformità del prodotto. art. 6(1)

#### **Importatore (prima impresa stabilita nell'UE)**

- Quando una persona stabilita al di fuori dell'Unione immette sul mercato prodotti pertinenti, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che li mette a disposizione è considerata l'operatore e assume tutti gli obblighi dell'operatore, compresi la dovuta diligenza e la dichiarazione di dovuta diligenza. art. 7 e art. 4
- Per i prodotti immessi in libera pratica o esportati, indicare il proprio numero EORI nella registrazione nel sistema di informazione e nella dichiarazione di dovuta diligenza; i prodotti sono soggetti ai controlli doganali del capo 4. art. 33(2)(a), allegato II(1) e art. 26

## Operatore a valle

- Immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti soltanto quando si dispone delle informazioni di cui all'articolo 5(3); lo status di operatore a valle dipende dal fatto che ogni prodotto pertinente utilizzato sia coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata, in caso contrario si è un operatore. art. 5(1) e art. 2(15 ter)
- Come operatore a valle non PMI, registrarsi nel sistema di informazione dell'UE prima di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti. art. 5(2)
- Raccogliere e conservare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e, se disponibile, l'indirizzo web dei propri fornitori e, se il fornitore è un operatore, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni, nonché gli stessi dati degli operatori a valle o dei commercianti a cui si forniscono i prodotti. art. 5(3)
- Conservare tali informazioni per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato, dalla messa a disposizione o dall'esportazione e fornirle alle autorità competenti su richiesta. art. 5(4)
- Informare immediatamente le autorità competenti e i soggetti forniti quando nuove informazioni indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità; come non PMI, informare le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che si sa non conforme, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza in presenza di una preoccupazione motivata e non immettere il prodotto sul mercato salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile. art. 5(5) e 5(6)
- Informare immediatamente le autorità competenti e i soggetti forniti quando nuove informazioni indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità. art. 5(5)
- Come non PMI, informare le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che si sa non conforme, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza in presenza di una preoccupazione motivata e non immettere il prodotto sul mercato salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile. art. 5(6)
- Prestare alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per i controlli, compreso l'accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni. art. 5(7)

## Commerciante

- Mettere a disposizione sul mercato prodotti pertinenti soltanto quando si dispone delle informazioni su fornitori e clienti di cui all'articolo 5(3). art. 5(1)
- Come commerciante non PMI, registrarsi nel sistema di informazione dell'UE prima di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti. art. 5(2)
- Raccogliere e conservare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e, se disponibile, l'indirizzo web dei propri fornitori e, se il fornitore è un operatore, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni, nonché gli stessi dati degli operatori a valle o dei commercianti a cui si forniscono i prodotti. art. 5(3)
- Conservare tali informazioni per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato, dalla messa a disposizione o dall'esportazione e fornirle alle autorità competenti su richiesta. art. 5(4)
- Informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo a disposizione, nonché gli operatori a valle e i commercianti forniti, quando nuove informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità. Come commerciante non PMI, se prima dell'immissione sul mercato, della messa a disposizione o dell'esportazione si ottengono o si è informati di informazioni pertinenti che indicano che un prodotto non è conforme, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui si intende immetterlo sul mercato o metterlo a disposizione o da cui si intende esportarlo; in caso di preoccupazioni motivate, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e che non sia stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile e non immettere sul mercato, non mettere a disposizione né esportare il prodotto salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile. art. 5(5) e 5(6)
- Informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo a disposizione, nonché gli operatori a valle e i commercianti forniti, quando nuove informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni motivate, indicano che il prodotto presenta un rischio di non conformità. art. 5(5)
- Come commerciante non PMI, se si viene a sapere prima dell'immissione sul mercato, della messa a disposizione o dell'esportazione che un prodotto non è conforme, informare immediatamente le autorità competenti interessate; in presenza di preoccupazioni motivate, verificare che la dovuta diligenza non abbia rivelato alcun rischio o solo un rischio trascurabile, altrimenti non immettere sul mercato, non mettere a disposizione né esportare il prodotto. art. 5(6)
- Prestare alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per i controlli, compreso l'accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni. art. 5(7)

## Operatore primario micro o piccolo

- Presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione dell'UE prima di immettere sul mercato o esportare prodotti pertinenti; si riceve un identificativo della dichiarazione ed è possibile aggiornare la dichiarazione dopo modifiche rilevanti. art. 4 bis(2) e 4 bis(3)
- Fornire le informazioni dell'allegato III: nome, indirizzo e, se del caso, numero EORI, il codice SA e la descrizione dei prodotti, la quantità annua stimata, il paese di produzione e la geolocalizzazione o l'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno o stabilimenti di bovini, nonché la dichiarazione che sarà esercitata la dovuta diligenza. art. 4 bis(3) e allegato III
- Si è esentati dalla dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto, dalla registrazione quinquennale delle dichiarazioni e dall'articolo 4(4)(c); il divieto dell'articolo 3 e l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 4(1) continuano ad applicarsi. art. 4 bis(1) e art. 4(1)
- È possibile sostituire la geolocalizzazione degli appezzamenti con l'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno o dello stabilimento in cui le materie prime sono state prodotte. art. 4 bis(5)
- Se tutte le informazioni dell'allegato III esistono già in un sistema o in una banca dati dell'Unione o di uno Stato membro, non è richiesta alcuna dichiarazione semplificata; lo Stato membro rende disponibili le informazioni nel sistema di informazione dell'UE e i prodotti possono essere immessi sul mercato solo dopo l'assegnazione di un identificativo della dichiarazione. art. 4 bis(4)
- Se si è una persona fisica o una microimpresa, è possibile conferire all'operatore a valle o al commerciante successivo che non sia una persona fisica né una microimpresa il mandato di presentare la dichiarazione semplificata per proprio conto, mantenendo la responsabilità della conformità. art. 6(3)

## Sanzioni

---

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono comprendere: ammende proporzionate al danno ambientale e al valore dei prodotti, calcolate in modo da privare i responsabili del beneficio economico e crescenti in caso di violazioni ripetute, con un massimo per le persone giuridiche pari ad almeno il 4 % del fatturato totale annuo a livello di Unione nell'esercizio precedente; la confisca dei prodotti e dei proventi da essi ottenuti; l'esclusione per un periodo fino a 12 mesi dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici; un divieto temporaneo di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti in caso di violazioni gravi o ripetute; e un divieto di ricorrere alla dovuta diligenza semplificata, parimenti in caso di violazioni gravi o ripetute. Le sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche sono notificate alla Commissione entro 30 giorni e pubblicate sul suo sito web con il nome dell'impresa, la data, una sintesi della violazione e la sanzione. art. 25

## Lista di controllo

---

- 1. Associare ogni linea di prodotto all'allegato I tramite il codice NC e registrare quale materia prima contiene, con quale è stata nutrita o utilizzando quale è stata fabbricata.
- 2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto: operatore (primo a immetterlo sul mercato dell'UE o a esportarlo), operatore a valle, commerciante oppure operatore primario micro o piccolo.
- 3. Fissare la propria data di applicazione: 30 dicembre 2026, oppure 30 giugno 2027 se si è un operatore micro o piccolo stabilito entro il 31 dicembre 2024 e il prodotto non era contemplato dal regolamento UE sul legname.
- 4. Registrarsi nel sistema di informazione dell'UE se si è un operatore, un operatore a valle non PMI o un commerciante non PMI.
- 5. Raccogliere dai fornitori la geolocalizzazione di ogni appezzamento di terreno (poligoni oltre i quattro ettari), le date di produzione, il paese di produzione e le prove della produzione legale.
- 6. Consultare la classificazione del rischio dei paesi della Commissione ed effettuare una valutazione del rischio sulla base dei criteri dell'articolo 10; ricorrere alla dovuta diligenza semplificata solo se ogni materia prima proviene da un paese a basso rischio.
- 7. Attenuare ogni rischio non trascurabile prima di immettere il prodotto sul mercato, documentare la decisione e riesaminarla almeno una volta l'anno.
- 8. Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per ciascun prodotto prima di immetterlo sul mercato o di esportarlo e trasmettere il numero di riferimento ai propri clienti.
- 9. Istituire un sistema di dovuta diligenza con conservazione dei documenti per cinque anni; come operatore non PMI nominare un responsabile della conformità, una funzione di audit indipendente e pubblicare una relazione annuale.
- 10. Prepararsi a prestare assistenza alle autorità competenti durante i controlli e a informarle, insieme ai propri clienti, immediatamente quando emergono nuove informazioni sul rischio.

## Fonti

---

1. EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115, testo consolidato del 26 dicembre 2025 — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226>
2. EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115 come pubblicato (CELEX 32023R1115) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1115>
3. EUR-Lex: regolamento (UE) 2024/3234 che modifica la data di applicazione — <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj>
4. EUR-Lex: regolamento (UE) 2025/2650 che modifica determinati obblighi di operatori e commercianti — <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj>
5. EUR-Lex: regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname), allegato dei prodotti del legno contemplati — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0995>
6. Commissione europea: regolamento sui prodotti a deforestazione zero — [https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products\\_en](https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en)

